

## ANALISI

# Tirocini in azienda con vincolo di assicurazione

di **Pierluigi Rausei** e **Michele Tiraboschi**

**I**promotori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti e a versare all'Inail il premio a tutela di eventuali infortuni sul lavoro. Lo prevede l'Inail con la nota 6295 del 23 settembre 2011.

L'articolo 11 del decreto legge 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011) non rappresenta nessuna rivoluzione, ma uno stimolo a garantire livelli minimi di prestazioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da parte delle Regioni, in linea con le previsioni costituzionali che affidano tale competenza alla sola legge dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione).

Questa lettura è pienamente rinvenibile nel più recente intervento dell'Inail - appunto la nota 6295 del 23 settembre 2011 - in cui si afferma, testualmente, che «nulla cambia sotto il profilo del regime assicurativo».

Fra gli obblighi formali a carico del soggetto promotore, infatti, vi è quello previsto dall'articolo 3, comma 1, del Dm 142 del 25 marzo 1998 (attuativo dell'articolo 18 della legge 196 del 1997), che impone di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile verso terzi in una idonea compagnia di assicurazioni.

Tali assicurazioni, peraltro, devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, che comunque rientrano nel progetto formativo e di orientamento allegato alla convenzione che ha dato luogo allo stage.

La permanenza dell'obbligo assicurativo anche nel regi-

me introdotto, dal 13 agosto 2011 con il decreto legge 138/2011 (per i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, attivati nei confronti di neodiplomati e neolaureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) è stata confermata, appunto, dall'Inail con la nota 6295.

L'Istituto, in particolare, ha precisato che le tutele assicurative sono esplicita garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, costituzionalmente sanciti, e, come tali, non derogabili né eliminabili o sostituibili dalle normative regionali.

La nota Inail del 23 settembre 2011, d'altronde, ha anche chiarito che il soggetto promotore del tirocinio deve corrispondere il premio assicurativo Inail, calcolato in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore, che deve essere rapportato ai giorni di effettiva presenza del tirocinante, con riferimento al tasso corrispondente alla voce di tariffa 0611 del Dm 12 dicembre 2000 (corrispondente alla voce di tariffa 0720 del Dm 18 giugno 1988 originariamente richiamata dal Dm 142 del 1998).

Il premio andrà calcolato nell'ambito della gestione tariffaria in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio indipendentemente dalle effettive attività previste dai progetti formativi, per cui alla gestione Industria corrisponde un tasso del 9 per mille, alla gestione Artigianato un tasso del 5 per mille, alla gestione Terziario un tasso del 6 per mille, e alla gestione «Per le altre attività» un tasso dell'11 per mille.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

